

**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice, dott.ssa Laura Messina,  
vista la proposta modifica del piano del consumatore omologato con decreto del 25 novembre 2016 ad istanza di BRUNO FRANCESCO CARMELO, C.F. BRNFNC73M30C351Q, nato a Catania il 30 agosto 1973 e ANIERI CONCETTA, C.F. NRACCT76A51C351D, nata a Catania il giorno 11 gennaio 1976, entrambi residenti in Catania (CT), via Gallo, n. 10 e sciogliendo la riserva assunta all'udienza odierna;  
rilevato che l'esecuzione del piano del consumatore, come originariamente formulato, è divenuta impossibile per causa non imputabile ai debitori; nella specie l'istante BRUNO ha subito il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, peraltro, non ha percepito il TFR per le ragioni meglio esplicitate nell'istanza di modifica; inoltre nelle more è stato risolto, su richiesta del conduttore, il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Tremestieri Etneo (CT), Via Etnea n. 266 e dunque è venuto meno il relativo canone di locazione, con conseguente riduzione dell'attivo disponibile da offrire ai creditori;  
rilevato che con la proposta di modifica gli istanti prospettano di poter estinguere i debiti ad oggi non soddisfatti tramite la vendita dell'immobile sito in Tremestieri Etneo (CT), Via Etnea n. 266 censito al Fg. 5 particella 651 sub 11 al prezzo complessivo di €. 90.000,00 con termine il 31.03.2025, in relazione al quale hanno ricevuto un'offerta irrevocabile d'acquisto;  
rilevato che Hoist Italia srl, in nome e per conto di Marte SPV srl ha accettato di addivenire alla definizione bonaria della esposizione debitoria, a condizione che si provveda al pagamento del complessivo importo di euro 60.000,00 (sessantamila/00) entro e non oltre il 31 marzo 2025, in luogo del maggior credito residuo ammontante ad € 81.086,94 (per il quale l'originaria proposta prevedeva il soddisfo integrale ma in 360 rate mensili ovvero in 30 anni);  
rilevato che il gestore avv. Orazio Torrisi ha attestato la fattibilità del piano, come modificato, posto che la proposta permette il pagamento dei creditori residui e dei compensi in prededuzione spettanti allo stesso gestore;  
rilevato, in sostanza, che a seguito della liquidazione del bene, i ricorrenti otterranno una provvista necessaria per l'estinzione dei debiti;  
rilevato che la vendita del bene avverrà a trattativa privata, avendo il gestore verificato la congruità del prezzo di vendita rispetto al valore di mercato del bene; detta modalità consentirà di ridurre le tempistiche di soddisfo dei creditori;  
rilevato che, stante il termine del 31 marzo 2025 relativo alla accettazione della minor somma di € 60.000 da parte entro il quale Hoist Italia srl, in nome e per conto di Marte SPV srl, è opportuno che l'acquirente dell'immobile versi direttamente al creditore ipotecario la detta cifra mentre il residuo importo sarà versato nel conto corrente intestato alla procedura esecutiva, per consentire all'avv. Torrisi di effettuare gli ulteriori pagamenti ai creditori;



rilevato che all'udienza fissata ex art. 12 bis L. 3/2012 nessuno dei creditori si è opposto alla modifica del piano;

rilevato che la stipula del contratto di compravendita, nell'interesse dei creditori, dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 90 giorni dalla comunicazione del presente decreto;

ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

rilevato che il compenso spettante all'avv. Torrisi viene liquidato con separato decreto;

P. Q. M.

OMOLOGA

il piano del consumatore parzialmente liquidatorio, come modificato, ad istanza di BRUNO FRANCESCO CARMELO, C.F. BRNFNC73M30C351Q, nato a Catania il 30 agosto 1973 e ANIERI CONCETTA, C.F. NRACCT76A51C351D, nata a Catania il giorno 11 gennaio 1976;

dispone che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano come modificato;

dispone che del presente decreto sia data pubblicità sul sito [procedure.it](http://procedure.it) con spese a carico dei ricorrenti;

sospende le procedure esecutive promosse in danno dei debitori per l'intera durata del piano.

Si comunichi.

Catania, 6/3/2025

Il Giudice  
Laura Messina

